

## CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE GRATUITA (SCHEMA)

L'anno **duemiladiciotto** addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di **dicembre**, alle ore \_\_\_\_\_, nella residenza municipale della città di Arco.

Fra le parti:

1. **PAOLO FRANZINELLI**, nato a Molina di Ledro (TN), il 25 gennaio 1960, dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Arco, domiciliato per la carica presso il Municipio di Arco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **COMUNE DI ARCO**, ente pubblico con sede ad Arco, in piazza 3 Novembre, n. 3, codice fiscale 00249830225, che rappresenta in forza dell'articolo 41 dello Statuto comunale;
2. **DEL FABBRO CARLO**, nato a Arco (TN), il 12 maggio 1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del **CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI LAGHEL**, con sede ad Arco (TN) in Loc. Laghel, C.F. 93004320227.

Premesse:

La località "Laghel" nel territorio comunale di Arco, è attualmente servita da un acquedotto consorziale di proprietà del Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel. Si tratta di una rete acquedottistica realizzata negli anni settanta con una duplice funzione, quella di portare l'irrigazione ai fondi coltivati della zona di Laghel e contemporaneamente fornire l'acqua potabile alle abitazioni e alle altre unità immobiliari presenti nell'area. L'acquedotto, fin dalla sua costruzione, è sempre stato gestito dal suddetto Consorzio che per l'approvvigionamento dell'acqua ha usufruito della concessione provinciale della sorgente "Fontane"

Di recente, anche nella località di Laghel, come in altre zone del territorio comunale, si è provveduto alla progettazione di una nuova rete per l'irrigazione dei fondi coltivati. La costruzione della nuova rete irrigua, a cura del Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel, consente di poter riservare la vecchia rete dell'acquedotto consorziale ai soli fini potabili a servizio delle abitazioni e della altre unità immobiliari, superando quindi l'utilizzo misto che è stato fatto fino ad oggi.

**Allegato B)**

alla deliberazione della Giunta comunale n. 204 di data 18 dicembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Rolando Mora

Tutto ciò permette di poter acquisire tale rete acquedottistica da parte del Comune superando l'anomalia di avere un'intera località urbanizzata, che non risulta servita dall'acquedotto potabile comunale.

A seguito di specifici incontri tra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e del Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel, il Consorzio si è reso disponibile a cedere, a titolo gratuito, l'attuale rete acquedottistica di sua proprietà e gli altri beni accessori, il serbatoio in particolare, al Comune. Contestualmente si è ritenuto, fra le parti, di sfruttare la possibilità offerta dai lavori di scavo per la realizzazione della rete irrigua, per i lavori di rifacimento e sistemazione della rete dell'acquedotto oggetto di acquisizione da parte del Comune. In tal senso si è valutato, come migliore soluzione che tali lavori vengano eseguiti direttamente dal Consorzio, quali lavori accessori all'intervento più generale di realizzazione della rete irrigua, in modo da aver un unico soggetto committente e un'unica ditta realizzatrice. Il Comune si è reso disponibile a rimborsare al Consorzio i costi sostenuti per tali lavori.

Nelle more dell'esecuzione dei lavori si è ritenuto di procedere con la stipula di un contratto preliminare tra il Comune e il Consorzio nel quale vengono disciplinati gli obblighi delle parti:

Con deliberazione n. [REDACTED] di data [REDACTED], divenuta esecutiva in termini di legge, la Giunta comunale ha deliberato l'acquisizione dal Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel dei beni costituenti la rete acquedottistica potabile della località di Lghel, approvando contestualmente il lo schema di contratto preliminare;

Lo stesso schema di contratto preliminare è stato approvato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Laghel con verbale di deliberazione nella seduta del 5 dicembre 2018;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto – impegno alla cessione gratuita acquedotto**

Con il presente contratto, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Laghel, di seguito “Consorzio” si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune di Arco, d’ora in poi “Comune”, che si impegna ad accettare e ad acquisire, il complesso dei beni facenti parte dell’acquedotto potabile di Laghel di proprietà del primo, costituito dalle opere di captazione dalla sorgente Fontane di Laghel (concessione idrica C/1601), dalle condotte della rete principale, dalle tubature delle derivazioni secondarie, dal serbatoio, da eventuali altri impianti, immobili e diritti reali, nonché quant’altro di pertinenza e funzionalmente destinato all’uso dell’acquedotto, giusta apposito documento di consistenza che sarà allegato al contratto di cessione. Il presente contratto disciplina, contestualmente all’assunzione dell’impegno alla stipulazione del contratto di cessione, gli ulteriori obblighi in capo, rispettivamente, al Consorzio e al Comune, come specificati nei successivi articoli 2 e 3.

**Art. 2 - Obbligo di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della rete acquedottistica per la conduzione di acqua potabile**

Il Consorzio, con la sottoscrizione del presente contratto preliminare, si impegna ad eseguire a propria cura e sotto la propria responsabilità, anticipandone i costi, i lavori di manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della rete dell’acquedotto potabile di Laghel, condivisi ed approvati dal Comune, secondo quanto previsto dall’elaborato progettuale e relativo computo metrico allegati al presente contratto (Allegato A).

**Art. 3 – Obbligo del Comune al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio**

Il Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna e si obbliga ad accollarsi e dunque a riconoscere ed a pagare al Consorzio il rimborso di quanto dal medesimo sostenuto, nulla escluso ed indi anche per spese tecniche, per i lavori di manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della rete dell’acquedotto potabile di Laghel di cui al precedente art. 2.

#### **Art. 4 – Termini e modalità per la cessione dei beni .**

La cessione dei beni di cui all'articolo 1 avverrà mediante apposito contratto da sottoscrivere in forma pubblica entro 60 (sessanta) giorni dalla data di completamento e collaudo o attestazione di conformità dei lavori, da parte del Consorzio, dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento specificati al precedente articolo 2. La proprietà dei beni sarà trasferita dal Consorzio al Comune, nello stato e nella consistenza risultanti, una volta terminati i lavori di manutenzione straordinaria e parziale rifacimento della rete, come specificati agli articoli 1 e 2.

Ai fini e precedentemente alla sottoscrizione del contratto di cessione, il Consorzio dovrà presentare al Comune la contabilità finale corredata da apposita dichiarazione del direttore lavori, attestante l'ammontare della spesa per i lavori eseguiti di cui all'articolo 2, nonché copia delle relative fatture. Sempre precedentemente alla sottoscrizione del contratto di cessione, le parti, congiuntamente, opereranno una verifica sullo stato di consistenza delle tubature delle derivazioni secondarie, redigendo apposito verbale.

Tutte le spese afferenti la stipula del contratto definitivo, comprese le eventuali spese notarili, nonché gli oneri fiscali e tavolari, saranno a carico del Comune.

#### **Art. 5 – Trasferimento delle concessioni idriche**

Il Consorzio si impegna d'assumere tutti gli atti necessari affinché le concessioni idriche provinciali inerenti l'alimentazione ad uso potabile dell'acquedotto di Laghel di cui attualmente risulta concessionario, siano trasferite al cessionario Comune presentando contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 4, apposita comunicazione di trasferimento di titolarità, firmata per accettazione da parte del Comune di Arco, alla struttura competente dell'Amministrazione provinciale.

Il Comune concorda ed accetta fin da subito affinché nella/e concessione/i provinciale/i venga stabilito che:

- per il periodo irriguo, le portate di supero provenienti dalla sorgente, una volta riempito il serbatoio potabile, vadano ad alimentare il vicino serbatoio del Consorzio;
- a loro volta, le portate di supero non utilizzate dal Consorzio ai fini irrigui, siano impiegate dal Comune di Arco per l'alimentazione del sistema acquedottistico comunale.

Il tutto come tecnicamente meglio indicato nell'elaborato progettuale che qui si allega (Allegato B).

Quanto sopra concordato avrà validità fino alla scadenza delle concessioni, inclusi i periodi di rinnovo o proroga delle stesse.

Spetterà al Servizio provinciale competente al rilascio delle concessioni stabilire, in base alla vigente normativa, la portata destinata in via prioritaria all'uso potabile e la portata di supero utilizzabile ad uso irriguo, senza modifica dei valori massimi complessivi della portata già concessa.

#### **Art. 6 – Mantenimento delle attuali utenze potabili**

Il Comune si impegna al mantenimento delle attuali utenze di natura potabile, pur in assenza di stabili edificati, subordinatamente all'installazione degli appositi misuratori e al pagamento delle tariffe comunali, come previsto dal successivo art. 8 e purché il titolare dell'utenza sia anche titolare, per lo stesso appezzamento di terreno, di apposita utenza del Consorzio ai fini irrigui.

#### **Art. 7 Termini e modalità per il rimborso delle spese di manutenzione**

Il rimborso ed il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento dei beni oggetto del presente contratto. Il pagamento delle somme dovute, oggetto di rimborso, sarà eseguito a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che il Consorzio avrà cura di comunicare al Comune nel rispetto delle clausole sulla tracciabilità dei pagamenti.

Quanto dovuto al Consorzio comprenderà anche l'IVA pagata sui lavori, nel caso in cui la stessa costituisca un onere per il Consorzio. A tale scopo, il Consorzio rilascerà al Comune apposita dichiarazione.

#### **Art. 8– Gestione dell'acquedotto e utenze dopo la cessione**

Ad avvenuto trasferimento dei beni dal Consorzio al Comune, quest'ultimo subentrerà in tutto e per tutto nella gestione dell'acquedotto potabile di Laghel che, a tutti gli effetti, diventerà parte del sistema acquedottistico potabile pubblico comunale di cui è titolare il Comune. Tutte le utenze idriche potabili presenti, fermo restando quanto stabilito all'art. 6, transiteranno alle condizioni originarie mantenendo il medesimo uso dell'acqua e saranno censite fra le utenze del Comune. Verranno installati, a cura del Comune, gli appositi misuratori. Gli utenti saranno tenuti alla stipula del contratto per la fornitura del servizio idrico con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo al trasferimento dei beni e a corrispondere, sempre da tale data, le apposite tariffe comunali previste per i servizi idrici, restando ad esclusivo carico ed onere del Comune la comunicazione in tal senso. Spetterà altresì al Comune dare apposita comunicazione agli utenti dell'avvenuto trasferimento di titolarità.

Resta inteso che, dal momento in cui sarà avvenuto il trasferimento dei beni oggetto del presente contratto, il Comune rimarrà unico ed esclusivo responsabile della gestione, anche amministrativa, della manutenzione ordinaria e di quella straordinaria di quanto trasferitogli, esonerando espressamente il Consorzio da qualsivoglia onere e/o responsabilità.

#### **Art. 9 – Oneri fiscali e registrazione**

Le spese riguardanti la stipula del presente contratto, così come di quelle inerenti il contratto definitivo, compresi gli eventuali oneri fiscali e tavolari, sono a carico del Comune.

Le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.

### **Art. 10 – Interpretazione**

Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione in buona fede*), codice civile e secondo la legge della Repubblica Italiana.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ai sensi del libro IV (*Delle Obbligazioni*), Titolo II (*Dei contratti in generale*), Capo IV (Dell'interpretazione del contratto), artt. 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) codice civile.

Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazione, variazioni o modifiche, esclusivamente per iscritto, previo accordo tra le parti.

### **Art. 11 – Controversie**

Le Parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una soluzione bonaria.

In caso di esito negativo la soluzione della controversia sarà devoluta alla giurisdizione dell'autorità competente.

### **Art. 12 - Disposizioni anticorruzione**

Il Consorzio, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Consorzio, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Comune fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e

ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Con riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 e dal Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto contrattuale, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.